COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'ALEMA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1852-*B*) . . . 471

PRESIDENTE 471, 473, 474, 475
COLUCCI 473
GIURA LONGO 473
GUNNELLA 473
PANDOLFI, *Ministro della finanze* 472
RUBBI EMILIO 473
SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 475
SPAVENTA, *Relatore* 472, 474

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori TANGA e SALERNO: Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni (*Approvata dal Senato*) (1831);

FIORET ed altri: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato della guardia di finanza (188) 476

PRESIDENTE 476, 478, 479
CASTELLUCCI 478

PAG.

GARZIA, *Relatore* 476
GIURA LONGO 478
NOVELLINI 478
SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 478

Votazione segreta:

PRESIDENTE 480

La seduta comincia alle 9,35.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria *(Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1852-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria », modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1977.

Il relatore, onorevole Spaventa, ha facoltà di riferire sulle modifiche adottate dal Senato.

SPAVENTA, *Relatore*. Il testo che ci perviene dal Senato è stato emendato con la soppressione dell'articolo 5, introdotto dalla Camera, e con la reintroduzione del termine di decorrenza all'articolo 9, per cui si è ritornati al testo primitivo.

Non posso dire altro, in quanto non conosco le motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre le modifiche suindicate: essendo stato approvato ieri al Senato, infatti, non risulta disponibile il testo del resoconto.

Confido, per altro, sul fatto che i colleghi del gruppo di maggioranza, che unanimemente approvarono le modifiche qui alla Camera e che altrettanto unanimemente le hanno respinte al Senato, saranno in grado di dare dei chiarimenti.

Vorrei, da ultimo, ricordare che questo provvedimento fu approvato dalla Camera il primo dicembre scorso e che solo ieri è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento. La nostra Commissione, perciò, si trova nella spiacevole situazione di dovere a tutti i costi approvare questo testo che ci perviene dal Senato. Essa, insomma, deve rispettare dei doveri senza poter esercitare alcun diritto: non credo che questo modo di procedere possa essere ritenuto particolarmente confacente alla esigenza di rendersi conto a pieno di quello che si fa.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio la Commissione dell'opportunità – del resto sottolineata anche dall'onorevole relatore – che mi offre di spiegare brevemente quali sono state le ragioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre le due modifiche al testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 5, vorrei ricordare che il Senato non lo ha soppresso, ma si è limitato a stralciarlo. Il relatore, senatore Visentini, insieme con la Commissione tutta ha posto l'accento con molta enfasi sul fatto che l'articolo 5 aveva introdotto una deroga ad un principio generale dell'ordinamento tributario, quello della tassabilità delle plusvalenze.

Il Governo ha fatto presente che questa circostanza era nota sia al relatore per la VI Commissione della Camera, sia all'esecutivo, così come si era consapevoli del fatto che si introduceva una deroga. A fronte, però, di questa consapevolezza esistevano altre due circostanze che apparivano meritevoli di maggiore considerazione. La prima, contenuta nel secondo comma dell'articolo 5, riguarda il fatto che la disposizione aveva carattere transitorio, per cui non costituiva un principio generale di deroga, ma un principio speciale introdotto in vista di particolari obiettivi da raggiungere.

La seconda circostanza riguarda il fatto che l'articolo 5 consentiva l'esperimento di obbligazioni fondiarie indicizzate che sono ritenute generalmente un titolo particolarmente interessante in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario.

Il Governo ha fatto presenti queste circostanze, ma la VI Commissione del Senato ha ritenuto prevalenti le preoccupazioni relative alla tutela di un principio dell'ordinamento tributario e si è espressa all'unanimità per lo stralcio dell'articolo 5.

Per quanto riguarda il ripristino della decorrenza 1° gennaio 1977 all'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera le ragioni sono state espresse dal relatore, senatore Visentini, il quale ha fatto osservare che eliminando una data sicura di decorrenza degli effetti della norma si sarebbe mantenuta una condizione di incertezza che su questo punto avrebbe alimentato e favorito il contenzioso; la tesi che prevalse alla Camera era quella secondo la quale nei casi in cui non era indicata una decorrenza valeva la regola generale dell'entrata in vigore della legge, ma il Senato, per le ragioni suesposte, ha ritenuta opportuna la precisazione.

Pur rendendomi conto che questa Commissione si trova nelle circostanze cui ha fatto riferimento il relatore sarei estremamente riconoscente se si potesse addivenire alla definitiva approvazione del testo al nostro esame; rinunceremmo, forse, a qualche legittima istanza di analisi approfondita dei due emendamenti del Senato, ma favoriremmo la conclusione dell'*iter* legislativo di un provvedimento che, a parte la sua oggettiva rilevanza, ha motivi di speciale urgenza per l'intera materia dell'INVIM.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RUBBI EMILIO. Il gruppo della democrazia cristiana nel dichiarare che voterà a favore di questo provvedimento che ritorna a noi dall'altro ramo del Parlamento è pienamente consapevole della importanza della sua entrata in vigore nel più breve termine possibile; tuttavia, ci sentiamo in obbligo di sottolineare che lo stralcio dell'articolo cinque riflette una mentalità che potremmo definire: « *Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur* »; Ci pare veramente strano che i colleghi del Senato non abbiano colto il significato dell'introduzione di questa norma nell'attuale condizione generale dell'economia ed, in particolare, dell'edilizia e dei suoi canali di finanziamento. Tenuto conto che nell'ultimo comma dell'articolo cinque era chiaramente specificato che le disposizioni del comma precedente si sarebbero applicate alle obbligazioni emesse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, non possiamo non rilevare come, ancora una volta, si siano volute rinviare problematiche urgentemente poste all'attenzione del paese e del Parlamento: si trattava di anticipare, anche sotto il profilo fiscale, una normativa che sta per prendere vita ad opera del Parlamento ed a seguito di discussioni che in altre Commissioni vengono svolte in queste settimane.

Non posso esimermi dal rilevare come lo stralcio di questa norma sia stato effettuato in situazioni tali da lasciare pochissimo spazio a questo ramo del Parlamento e a porlo, quasi, sotto il ricatto dell'urgenza; non mi pare, quindi, che i colleghi del Senato abbiano avuto nei nostri confronti quella considerazione che penso sia sempre opportuno mantenere fra i due rami del Parlamento.

Siamo costretti a non modificare il disegno di legge per le ragioni connesse all'urgenza della sua entrata in vigore.

Per quanto attiene all'articolo 9 la reintroduzione della decorrenza della deducibilità dal reddito complessivo dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili non solo si inquadra in una filosofia opinabile, ma non elimina affatto ulteriori ragioni di contenzioso.

Concludendo, ritengo che sarebbe stata opportuna una discussione più pacata ed approfondita, in relazione ai temi di questo provvedimento, di quella attuale nella quale ci troviamo, praticamente, a dover accettare il *diktat* dell'altro ramo del Parlamento.

GUNNELLA. Siamo in presenza di un provvedimento che dobbiamo approvare poiché ogni ulteriore remora all'approvazione definitiva sarebbe maggiormente negativa rispetto alla necessità di ripristinare testi i quali, dopo tutto, si prestano a delle considerazioni critiche le quali hanno un loro fondamento ed una loro legittimità. Devo inoltre dire che quando abbiamo votato lo articolo 5 pensavo che potesse costituire un elemento per il riflusso dei titoli a reddito fisso. Era indubbiamente un fatto eccezionale. Quando il Senato ha ritenuto che tutto questo fosse un conflitto con i princìpi generali dell'attuale assetto tributario e che desse luogo ad un processo per cui aliquote e problemi di indici sarebbero venuti a convergere, ha posto un grosso problema, che indubbiamente in una simile legge non deve essere affrontato perché deve formare oggetto di più vasta e completa valutazione.

Il fatto che l'articolo 5 sia stato stralciato e non soppresso fa supporre che le Camere possano assumere un'iniziativa per la valutazione approfondita di detto articolo.

Non voglio assolutamente affermare che tale valutazione debba essere interpretata come un *diktat* di un ramo del Parlamento all'altro, perché così non deve essere; dico soltanto che, nell'ambito di un sistema bicamerale, differenti valutazioni non possono che costituire oggetto di attenta considerazione da parte del Parlamento nel suo insieme.

GIURA LONGO. Il gruppo comunista è favorevole alle osservazioni fatte dal relatore e dai colleghi che lo hanno seguito ed apprezza le precisazioni che sono state addotte dal ministro Pandolfi. Ci troviamo indubbiamente in una circostanza che è il caso di definire spiacevole, anche se ci rendiamo conto della necessità – per via dei tempi ormai ristretti che ci sono imposti – di approvare il disegno di legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Voglio infine richiamarmi a quanto ha detto l'onorevole Rubbi per auspicare un maggiore coordinamento e collegamento tra i due rami del Parlamento.

COLUCCI. Anche il gruppo socialista deve necessariamente sottostare all'urgente necessità di approvare il disegno di legge.

Certo, se avessimo potuto esaminare punto per punto le modifiche che sono state apportate dal Senato, avremmo superato i termini ormai ristretti che ci sono imposti per l'approvazione del provvedimento. Non dobbiamo dimenticare, del resto, che su di esso abbiamo dibattuto ampiamente e che il relatore Spaventa ci ha fornito, con la capacità che ha sempre dimostrato in materia e con disinteresse davvero encomiabile, delle indicazioni che già la Commissione aveva avuto modo di recepire durante un lunghissimo dibattito, al quale partecipò un gran numero di suoi componenti.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Gunnella a proposito del bicameralismo, vorrei far osservare a mia volta come le posizioni capziose che talora alcuni assumono nel riferire o nello schierarsi rispetto ad un provvedimento, portano appunto a spiacevoli inconvenienti.

È chiaro che il gruppo socialista non potrà che adeguarsi alla stessa volontà espressa dai colleghi democristiani, repubblicani e comunisti. Anche il gruppo socialista, dunque, voterà a favore del provvedimento, augurandosi che quanto è avvenuto sia solamente un episodio da dimenticare, anche perché il sistema bicamerale non vieta certamente l'assunzione di responsabilità né il reciproco rispetto degli impegni tra i membri dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Concordo su quanto è stato detto finora dai colleghi che sono intervenuti. Ritengo però che non possiamo non renderci conto – ed i colleghi che sono qui da molto tempo lo sanno certamente meglio di me – del fatto che capiti sovente anche a questo ramo del Parlamento di assumere posizioni non del tutto identiche a quelle dell'altro ramo, talvolta addirittura polemiche verso le decisioni da esso assunte. Ma questo rientra nella tradizione: tra i due rami del Parlamento vi è sempre stato un rapporto dialettico nella più completa indipendenza.

Ritengo pertanto che quando si introducono articoli della rilevanza di quello che forma oggetto della nostra attenzione oggi, è opportuno che i gruppi dei due rami del Parlamento prendano contatto tra loro per informarsi reciprocamente; altrimenti, episodi del genere di questo si ripeteranno in avvenire. Non attribuisco quanto è avvenuto alla cattiva volontà dell'altro ramo del Parlamento: ognuna delle due Camere ha un suo « patriottismo » e delle sue gelosie. È necessario invece stabilire dei rapporti tra i gruppi corrispondenti della Camera e del Senato. L'iniziativa non può essere assunta che dai gruppi, non dai presidenti delle Commissioni.

Comunque normalmente, se vogliamo evitare episodi spiacevoli, dobbiamo agire in modo da preparare il terreno e da creare le condizioni per la migliore intesa fra le due Camere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPAVENTA, *Relatore*. Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Colucci per le sue cortesi espressioni. Inoltre vorrei far mio tutto quanto ha detto il collega Rubbi.

In merito a quanto affermato dall'onorevole Gunnella desidero precisare che nella relazione iniziale che avevo svolto, l'emendamento, tradotto poi nell'articolo 5, era stato proposto condizionalmente alla circostanza che il Governo presentasse anch'esso emendamenti, essendo a tutti noi presente la necessità di licenziare questo testo con la massima sollecitudine.

In quell'occasione si fece presente che poteva essere pericoloso introdurre un principio di indicizzazione, ma – è inutile nascondercelo – esso è stato introdotto a proposito dell'INVIM in questo stesso testo. È ovvio che sorprenda che tale principio valga per talune imposte e non per altre.

Per rispondere alle osservazioni del presidente, vorrei precisare che non è compito del relatore, soprattutto quando non ha un proprio omologo nell'altro ramo del Parlamento, prendere contatto con i gruppi. Questo, se mai, sarà compito dei gruppi stessi.

Vorrei inoltre precisare che il mio atteggiamento nei confronti del modo con il quale questo provvedimento è stato esaminato ed approvato non dipende certo dalla volontà di negare al Senato la possibilità di emendare. È invece sufficiente ricordare che il disegno di legge al nostro esame è stato al Senato circa due mesi; la nostra Commissione lavorando intensamente riuscì a licenziarlo il primo dicembre scorso. Esso è stato ridiscusso al Senato soltanto ieri. Quindi non si tratta di negare le ovvie prerogative di ciascun ramo del Parlamento, ma di rendersi conto dell'opportunità che

ogni ramo del Parlamento lasci all'altro il tempo necessario per una discussione serena.

PRESIDENTE. Quando il disegno di legge unitamente a quello sul mercato mobiliare fu presentato al Senato feci presente agni onorevoli ministri delle finanze e del tesoro che mi sembrava errato caricare dei due provvedimenti il Senato; questa, infatti, a mio avviso, non era la tattica giusta per esaminarli con la dovuta sollecitudine.

Nell'altro ramo del Parlamento, perciò, si è creato una sorta di ingolfamento di provvedimenti, non certo dovuto alla cattiva volontà dei colleghi senatori che si sono visti oberati da una massa enorme di lavoro.

I risultati, perciò, sono da attribuirsi agli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro, ai quali rivolgo la preghiera di distribuire i provvedimenti in modo da facilitarne l'*iter*.

Per quel che riguarda i rapporti con l'altro ramo del Parlamento, i gruppi devono sapere che, di fronte a certi provvedimenti particolarmente rilevanti, è opportuno avere un rapporto informale che assicuri il consenso al passaggio di certe modifiche, di certe misure che noi riteniamo opportune. Certo che se l'onorevole Spaventa avesse parlato con il senatore Visentini probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso, anche se è ovvio che un fatto del genere non è assolutamente obbligatorio.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto poco fa l'onorevole ministro.

Desidero comunque ringraziare la Commissione per la comprensione ed il senso di responsabilità dimostrati anche in questa occasione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

« Ai fini delle imposte sul reddito non costituisce reddito imponibile la variazione del valore capitale delle obbligazioni fondiarie emesse, con clausola di adeguamento monetario del capitale e con scadenza non inferiore ai cinque anni, dagli istituti e sezioni esercenti il credito fondiario, sempreché tale variazione risulti non superiore alla metà della variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e del credito.

La disposizione del comma precedente si applica alle obbligazioni emesse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha stralciato.

RUBBI EMILIO. Desidero ribadire che il contenuto dell'articolo 5, sarà oggetto di discussione in altro provvedimento, dal momento che non è stato respinto il suo contenuto, ma ci si è limitati ad operare uno stralcio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica adottata dal Senato.

(*È approvata*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10, ora 9, nel seguente testo:

« L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo adottato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge dei senatori Tanga e Salerno: Disposizioni in favore dei militari del corpo della guardia di finanza in particolari situazioni *(Approvata dal Senato)* (1831); Fioret ed altri: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato della guardia di finanza (188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Tanga e Salerno: « Disposizioni in favore dei militari del corpo della guardia di finanza in particolari situazioni », già approvata dal Senato nella seduta del 2 novembre 1977 e dei deputati Fioret, Marocco e Tombesi: « Modifiche alle vigenti disposizioni sullo avanzamento degli ufficiali iscritti nel ruolo separato e limitato della guardia di finanza ».

Ricordo che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole su queste proposte di legge.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

GARZIA, *Relatore*. Nell'accingermi a fare una breve relazione sulle proposte di legge al nostro esame, credo che sia mio dovere fare alcune precisazioni che ritengo indispensabili.

Alcuni colleghi del mio gruppo firmarono una risoluzione riguardante la guardia di finanza che fu presentata nella seduta del 28 luglio scorso. Debbo perciò lamentarmi del fatto che ancora non sia stata discussa, mentre altre risoluzioni, altrettanto importanti come argomento e come contenuto, sono state oggetto di pronta messa all'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia io non voglio impedirle di parlare, ma devo ricordarle che quando il Ministro delle finanze ha svolto le comunicazioni sull'accertamento abbiamo parlato a lungo dei problemi della guardia di finanza.

GARZIA, *Relatore*. Signor Presidente non si adombri se le faccio un cortese richiamo ad un certo tipo di prassi che critico non per il contenuto, ma per la forma. Questa risoluzione tendeva a far presente e a puntualizzare, in una discussione con il ministro, le gravi carenze della guardia di finanza. Mi sentirei a disagio se in questa circostanza non ricordassi tutto ciò perché ci troviamo in un momento nel quale pare che in relazione ai provvedimenti fiscali riduttivi di spesa per il 1978 l'evasione fiscale costituisca uno dei capitoli più importanti: in uno sperato maggior gettito della imposta l'unico strumento che può operare in tale direzione è proprio la guardia difinanza. Richiamandomi anche ad altri interventi fatti in questa Commissione non posso non mettere l'accento sulla assoluta necessità di arrivare a puntualizzare non tanto i compiti, ma le necessità dello strumento che deve adempiere ad un compito sempre più essenziale nella visione globale delle entrate dello Stato.

Nella risoluzione erano indicati punti importanti quali quelli relativi alle spese di indennità e missione e rimborso trasporti: da essi era facile dedurre che la guardia di finanza non poteva compiere missioni se non in un raggio molto limitato.

Per ciò che concerne le spese relative al servizio automobilistico il discorso può essere sufficientemente chiarito dalla constatazione che lungo le strade troviamo poche pattuglie della guardia di finanza proprio perché non possono disporre di macchine a sufficienza. Per quanto riguarda la dotazione di mezzi nautici il discorso è pressappoco analogo: anche qui i mezzi sono insufficienti e quelli dei quali si può disporre non sono in grado di competere, a livello di prestazione, con quelli dei contrabbandieri. Se poi passiamo ad esaminare la situazione di certe caserme riscontriamo fatti che sono sufficientemente indicativi di questa lamentata situazione di carenza; ad esempio, nella caserma di Macomer, a mille metri di altitudine, il riscaldamento funziona per venti giorni all'anno.

Questa mia premessa per sottolineare il fatto che esiste un disegno di legge organico, sulla guardia di finanza, elaborato dal Governo e che giace su qualche tavolo del ministero, inoltre, esiste anche una proposta di legge preannunciata dai colleghi Colucci ed Aniasi che io ho avuto modo di vedere e che è sufficientemente ampia e ben articolata, ma che, ugualmente, attende di essere discussa. Se non ci facciamo carico, fino in fondo, della soluzione di questo problema, probabilmente, nel discutere dell'accertamento e in tutte le altre discussioni

ci saremo limitati a fare soltanto della bellissima retorica, ma non saremo in grado di disporre di uno strumento che renda operative le nostre decisioni e poiché noi non vogliamo questo pensiamo sia giunto il momento di agire in profondità nei confronti della guardia di finanza.

Queste due leggi oggi all'attenzione della nostra Commissione sono, in fondo, un atto di giustizia parziale nei confronti della Guardia di finanza e voglio brevemente esporre il loro contenuto.

Devo premettere che essendo pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio nulla osta al fatto che esse vengano esaminate e discusse; inoltre, avendo la proposta di legge n. 188 contenuto analogo a quello della legge n. 1831 propongo che venga da quest'ultima assorbita.

Cosa contiene la proposta di legge numero 1831 ? Per una sua più precisa comprensione credo sia opportuno risalire alla legge n. 1600 del 22 dicembre del 1960 con la quale venivano organizzati i corpi di polizia del territorio libero di Trieste attraverso ruoli limitati e separati; successivamente, con la legge n. 408 del 2 aprile 1968 si stabiliva che la norma andava intesa come un avanzamento all'interno del ruolo limitato e separato ed era possibile anche l'avanzamento dei tenenti colonnelli, ma dopo i pari grado del ruolo ordinario e dopo sette anni di permanenza in ciascun grado. In seguito ci furono altre leggi quale, ad esempio, quella che riguardava solo la pubblica sicurezza ed in particolare la posizione dei tenenti colonnelli che venivano a cessare il servizio nel 1979 purché avessero quattro anni nel grado o una anzianità di trenta anni che, successivamente, con un'altra leggina, la n. 205, fu portata a venticinque anni.

La proposta di legge n. 1831 tende ad equiparare il trattamento dei militari del Corpo della guardia di finanza a quello già in atto per i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'articolo 1 si stabilisce che agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato venga estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496 e successive modificazioni.

L'articolo 2 fa riferimento sempre alla legge n. 496 del 1974 come risulta modificata dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, e propone che ai tenenti colonnelli del ruolo ordinario vengano applicate le stesse facilitazioni già previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, purché essi abbiano raggiunto la stessa anzianità e siano cessati o cesseranno dal servizio dal 1ª gennaio 1971 al 31 dicembre 1979. Ovviamente, viene anche precisato che i termini sono identici a quelli stabiliti con le leggi n. 496 del 1974 e 205 del 1976.

All'articolo 3 vengono stabilite norme a favore degli appuntati della guardia di finanza i quali, essendo stati già sottufficiali delle forze armate o di quelle partigiane, si siano poi arruolati nel Corpo della guardia di finanza con il grado di guardia. Viene stabilito, in particolare, che, a domanda, possa essere attribuita loro la promozione così come previsto dalla commissione di avanzamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088. Gli elementi ritenuti idonei da tale commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera. Si istituisce così un nuovo ruolo separato e limitato. Viene anche precisato che nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari già transitati nella carriera di sottufficiale.

All'articolo 4 si stabilisce che l'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 venga effettuata « ... per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carreira e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ».

All'articolo 5 si stabilisce che gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 decorrono dal giorno di entrata in vigore del provvedimento in discussione, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza a partire dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.

Infine, all'articolo 6 si stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione della legge – valutato in trenta milioni di lire – si provvederà mediante imputazione al capitolo n. 301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e che il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Richiamando le considerazioni che ho svolto all'inizio della mia esposizione, rac-

comando l'approvazione del provvedimento n. 1831 e propongo l'assorbimento in esso della proposta di legge n. 188.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIURA LONGO. Non credo che i problemi della guardia di finanza che il relatore ha sottolineato possano essere risolti con interventi di questo genere e con provvedimenti di questa natura, i quali sono estremamente limitati ed anche estremamente parziali.

Sappiamo tutti che vi è un'esigenza molto più urgente e pressante: quella di approfondire i problemi della riforma, della riorganizzazione e del potenziamento del Corpo della guardia di finanza; e sappiamo pure che tale esigenza deve essere ribadita con forza in questa sede. Essa si sollega anche a tutta una serie di recenti richieste e prese di posizione. Pertanto, sia sul piano del metodo sia su quello delle dimensioni dei problemi, che sono limitate e specifiche, che questo provvedimento pone, riteniamo che si renda necessaria una visione più generale e globale della questione, nella quale vanno poi inquadrate le situazioni particolari. Sappiamo che è già stata avanzata qualche richiesta e che si sono svolti incontri tra gruppi politici e rappresentanze del Corpo della guardia di finanza, particolarmente in senso all'altro ramo del Parlamento.

Detto questo, devo aggiungere che tuttavia ci rendiamo conto che questo provvedimento – pur rientrando nella logica che noi critichiamo, delle leggine – mira ad adeguare la situazione particolare di alcune fasce di militari del Corpo della guardia di finanza a quella degli altri corpi, anche se, a nostro giudizio, c'è il rischio di lasciare irrisolti altri aspetti relativi ad altri militari del Corpo.

Riteniamo, in sostanza, che questo metodo di legiferare debba essere superato. Considerato tuttavia che la proposta di legge è stata approvata all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, in questa circostanza, con le riserve e le precisazioni che ho espresso poco fa, il gruppo comunista non si dichiara ad essa contrario.

NOVELLINI. Vorrei fare alcune brevi considerazioni su quanto ha testé detto il collega Giura Longo, in particolare sul fatto che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una « leggina », anche se nel merito il gruppo del partito socialista non si sente di esprimere delle valutazioni negative.

Penso, però, che sia venuto il momento – e mi pare che l'ufficio di presidenza nella sua riunione di ieri si sia espresso in questo senso – di discutere le varie materie nel modo più organico possibile.

Il gruppo socialista, perciò, non voterà contro questo provvedimento, ma rivolge un invito alla Commissione perché la materia da essi trattata sia esaminata in una visione di carattere generale.

CASTELLUCCI. Ho l'impressione che nella discussione odierna ci siano delle ripercussioni della nostra riunione di ieri dell'ufficio di presidenza.

Non rifiuto assolutamente le impostazioni che sono qui emerse da parte di alcuni colleghi, ma voglio emettere in risalto il fatto che esse sono sempre state condivise da tutti, tranne che non ci siano delle proposte di legge che rivestano un particolare carattere d'urgenza, carattere che indubbiamente i provvedimenti oggi al nostro esame hanno.

È ovvio, per altro, che, al momento della loro messa all'ordine del giorno della Commissione, non si voleva certo ipotecare la volontà della Commissione stessa. Se gli onorevoli colleghi lo ritengono opportuno, possono sempre respingere i provvedimenti sottoposti al loro esame.

Io penso che sia il caso di approvarli, perché mi pare che abbiano un fondamento, anche in virtù della relazione che abbiamo poc'anzi ascoltato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARZIA, *Relatore*. Non posso fare altro che riferirmi alla mia relazione, ringraziando la Commissione per l'apporto dato alla discussione di queste proposte di legge.

SANTALCO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare il relatore per avere illustrato il contenuto dei provvedimenti all'esame della Commissione in maniera esauriente ed organica.

Ringrazio anche gli onorevoli commissari che sono intervenuti in ordine al grosso

problema della necessità di un disegno di legge organico che si occupi del potenziamento, della riforma e della riorganizzazione del corpo della guardia di finanza. Credo che il problema sia ormai maturo, talché, dopo la pubblicazione da « libro giallo » sulla guardia di finanza il Governo ha predisposto un disegno di legge che quanto prima verrà sottoposto al vaglio del Parlamento.

In quella sede credo che potranno trovare soluzione alcuni problemi che attualmente formano oggetto di talune proposte di legge presentate dai colleghi in ambedue i rami del Parlamento.

Il provvedimento al nostro esame serve a sanare una discriminazione che è stata operata solo nei confronti di alcune categorie di ufficiali e di sottufficiali. Credo, perciò, che l'approvazione del provvedimento costituisca un atto di giustizia. In tal senso mi permetto quindi di sollecitarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Il relatore propone di assumere quale testo base quello della proposta di legge n. 1831.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1831, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanene o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro delle finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 10 dicembre 1942, n. 1551.

Gli elementi, ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sot-

tufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effetutata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

(*È approvato*).

ART. 5.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 6.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo n. 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina d'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1852-*B*).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge di iniziativa dei senatori TANGA e SALERNO: « Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni » (*Approvata dal Senato*) (1831).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1831, risulta assorbita la proposta di legge n. 188.

Hanno preso parte alla votazione:

Bellocchio, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Ciampaglia, Cirasino, Colucci, Conchiglia Galasso Cristina, D'Alema, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Gunnella, Iozzelli, Leccisi, Marzano, Mondino, Novellini, Pavone, Rubbi Emilio, Sarti, Toni, Usellini, Zarro.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO